

# **Corso di Aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza**

**INCONTRO                      10 Maggio 2011**  
**Ore 09.00-13.00 / 14.00-18.00**

Analisi della normativa sui dispositivi di protezione individuale.  
Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei lavori  
in quota nelle costruzioni. Analisi delle novità legislative ed  
elaborazione di un P.I.M.U.S.

**Relatore: Geom. Gabriele Giurintano**

## **UN PÒ DI STATISTICHE**

### **Infortuni in Italia...negli ultimi 50 anni**

53.000.000 di infortuni...di cui:

**147.000 morti per infortuni**

5.300.000 infortuni gravi o gravissimi

### **Infortuni in Italia...in un anno :**

( su 57.000.000 di abitanti )

1.175.000 infortuni sul lavoro...di cui:

**1.300 morti sul lavoro**

(...circa tre al giorno.)

. . . . . ma anche

**6.600 morti nel traffico**

e, purtroppo . . .

**8.000 morti tra le pareti domestiche**

(...di cui il 40% sono bambini tra gli 0 e i 4 anni d'età dovuti in maggior parte ad incidenti legati all'impiantistica elettrica.

...circa 8 bambini al giorno.)

## **L'EVOLUZIONE della filosofia in materia di SICUREZZA e SALUTE sui luoghi di lavoro...**

CULTURA ITALIANA: anni 1950 - 1970

**Art. 4 DPR 547/55; DPR 303/56**

Prevenire i rischi ed evitare / limitare i danni

CULTURA ITALIANA: anni 1970 - 1990

**CCNL Art. 9, L 300/70**

Migliorare il livello di controllo da parte dei lavoratori

CULTURA AMERICANA: anni 1940 - 1990

**Leggi federali**

Migliorare gli Standards operativi di Sicurezza mediante una forte attivazione del  
“Capo”

CULTURA AMERICANA: anni 1990

**Leggi federali e dei singoli Stati**

Migliorare gli Standards professionali.

Aumentare il livello di responsabilizzazione individuale dei lavoratori.

CULTURA COMUNITARIA: anni 1990

**Dir. 89/391/CEE**

Stimolare comportamenti responsabili per la propria e l'altrui Sicurezza.

Migliorare il livello di dialogo tra le parti sociali.

## IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO ODIERNO...

### La Costituzione :

#### Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della comunità.

#### Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

### Il Codice Civile :

#### Art. 2087

Tutela delle condizioni di lavoro :

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

### Il Codice Penale :

I comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori sono considerati così gravi da meritare il massimo delle sanzioni.

## **La filosofia della NORMATIVA EUROPEA**

Originariamente ha lo scopo di definire dei " livelli " (caratteristiche dei prodotti, ecc.) che la Normativa degli Stati membri non potrà modificare sancendo livelli più elevati allo scopo di creare vincoli alla libera circolazione delle merci.

**ATTO UNICO EUROPEO AGLI OBIETTIVI ECONOMICI VENGONO  
DEL 1987 : AFFIANCATI OBIETTIVI SOCIALI**

In questo campo la Normativa ha lo scopo di definire " modelli " (criteri di protezione) minimi che la Normativa degli Stati membri non potrà modificare sancendo livelli di protezione più bassi.

**TRATTATO DI ROMA ( Art.189 ):**

**INTRODUCE NORME CE  
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

**NORME CE:**

Raccomandazioni  
Direttive  
Regolamenti

**RACCOMANDAZIONI :**

Hanno valore non vincolante

**DIRETTIVE :**

**Hanno valore vincolante per gli Stati  
membri che sono obbligati a recepirle  
nell'Ordinamento interno.**

**REGOLAMENTI :**

**Sono documenti " tecnici "**  
Sono " Self executing "

**La filosofia del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008:**  
**Il Testo Unico sulla sicurezza**

La Normativa precedente ( DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56 )

era costituita da Norme Tecniche di tipo " deterministico " :

**LEGGE    ⇒    APPLICAZIONE    ⇒    CONTROLLO**

Le norme del D.Lgs. 626/94 prima ed ora del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 sono :

- **Norme generali che definiscono una filosofia**
- Norme che presuppongono una collaborazione tra le Parti Sociali
- Norme di tipo " autoregolante" per cui c'è ***l'obbligo di fare tutto il possibile anche oltre il dettato legislativo puro e semplice***

**Il D.Lgs. 626/94 prima ed ora il D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 recepisce i principi contenuti nella **Direttiva 89/391/CE** :**

- Sono da considerare intollerabili i troppi infortuni sul lavoro e le malattie professionali : il miglioramento delle condizioni di Sicurezza sul Lavoro non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico;
- La Sicurezza é un requisito **originario, organico e tassativo dell'attività imprenditoriale, per cui impone:**
- **al datore di lavoro di garantire** la Sicurezza in tutte le fasi e gli ambiti del lavoro e l'obbligo della **MASSIMA PROTEZIONE TECNICAMENTE FATTIBILE** ( che quindi deve essere **adeguata nel tempo seguendo il miglioramento tecnologico** )
- la **PROTEZIONE TECNICA** OGGETTIVA COLLETTIVA come prioritaria su quella INDIVIDUALE, sia nei confronti dei lavoratori interni che di quelli esterni;
- **l'obbligo di tutelare il lavoratore anche e soprattutto quando può sbagliare** ( Dir. 89/392/CE : uso anormale della macchina )
- l'obbligo di INFORMAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE dei lavoratori;
- ai lavoratori di impegnarsi direttamente per la propria ed altrui Sicurezza;

**DEFINIZIONI secondo il D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 ( Art. 2 )**

- a) **«lavoratore»:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, (...)
- b) **«datore di lavoro»:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (...)
- d) **«dirigente»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **«preposto»:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



- i) **«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) **«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- n) **«prevenzione»:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- q) **«valutazione dei rischi»:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- aa) **«formazione»:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) **«informazione»:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) **«addestramento»**: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

[.....]

ee) **«organismi paritetici»**: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per : la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

P.S.: le “DEFINIZIONI secondo il D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 ( Art. 2 )” non sono state introdotte in questo percorso formativo per render maggiormente corposo il volume di materiale didattico fornito.

Le “DEFINIZIONI” sono state introdotte per render chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i concetti esposti precedentemente e ripresi in seguito, poggiano su basi concettuali anche in Articoli di Legge spesso sottovalutati (...come l'Art.2).

Riportando alcune figure dell'Articolo 2 desideriamo precisare e ribadire, come scelta didattica, l'attenzione alla lettura e comprensione.

Questa scelta deriva dal fatto che nel corso degli anni abbiamo purtroppo riscontrato una preoccupante disattenzione e superficialità nella lettura e nell'analisi della “filosofia normativa” che l'articolo 2 espone, da parte di una quantità sconcertante di addetti del settore.

## **LA NORMATIVA...** **...del Millenovecentocinquantasei!!!**

### **PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI ( ART. 16 D.P.R. 164/1956 )**

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore m 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

### **IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISORIALI ( ART. 7 D.P.R. 164/1956 )**

Le opere provvisorie devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più idonei.

### **MONTAGGIO E SMONTAGGIO OPERE PROVVISORIALI ( ART. 17 D.P.R. 164/1956 )**

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori .

### **MONTAGGIO E SMONTAGGIO ( ART. 36 D.P.R. 164/1956 )**

Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a m 1,80 da asse ad asse. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte.

### **NORME PARTICOLARI AI PONTI METALLICI ( ART. 38 D.P.R. 164/1956 )**

N.B. Viene concessa deroga all'art. 36 del D.P.R. 164/1956 a condizione che si riscontrino i seguenti requisiti:

i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscono la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica:

sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica

### **MANUTENZIONE E REVISIONE ( ART. 37 D.P.R. 164/1956 )**

**Il responsabile del cantiere**, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni di lavoro **deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi**, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.

### **AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO ( ART. 30 D.P.R. 164/1956 )**

(...). Chiunque intende impiegare ponteggi metallici **deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme dell'autorizzazione** di cui ai comma precedenti e **delle istruzioni e schemi elencati** ai n. 4, 5, **6** e 7 dell'art. seguente.

### **RELAZIONE TECNICA ( ART. 31 D.P.R. 164/1956 )**

La relazione di cui all'art. precedente deve contenere:

- 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- 6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;**
- 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

## **LA NORMATIVA...D.Lgs 81/08.**

### **Capo II**

**Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro**

**nelle costruzioni e nei lavori in quota**

### **Sezione I**

#### **Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota**

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) **priorità alle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, **individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori**, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

## **Art. 112. Idoneità delle opere provvisionali**

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

## **D.Lgs81/08; Sezione V - Ponteggi fissi**

### **Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego**

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, correlando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

## **Art. 132. Relazione tecnica**

1. La relazione di cui all'articolo 131 **deve contenere:**

- a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- f) **istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;**
- g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

## **Art. 133. Progetto**

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri (...), devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

**3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1.**



## **Art. 134. Documentazione**

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi **deve essere tenuta ed esibita**, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al **comma 6 dell'articolo 131** e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio **(Pi.M.U.S.)**, in caso di lavori in quota, **i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII** del presente Titolo.

## **Art. 136. Montaggio e smontaggio**

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli **specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione** e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano **può** assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata **integrato da istruzioni e progetti particolareggiati** per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

6. **Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S.**, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- f) **qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.**



## Allegato XXII - **Contenuti minimi** del Pi.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio;
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("*piano di applicazione generalizzata*") :
  - 7.1 planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,
  - 7.2 modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),
  - 7.3 modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,
  - 7.4 descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
  - 7.5 descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,
  - 7.6 misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all'art. 11 del DPR n. 164/56,
  - 7.7 tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,
  - 7.8 misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
  - 7.9 misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
8. **Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo", nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio ("*istruzioni e progetti particolareggiati*")**, con l'ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da **schemi, disegni e foto;**
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. allegato XIX).

## **Art. 157. Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori**

**Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:**

***b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);***

**...in particolare...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

### **Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi **in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare**, (...)

## **Art. 158. Sanzioni per i coordinatori**

***1. Il coordinatore per la progettazione é punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.***

**...in particolare...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

### **Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione**

1. Durante la progettazione dell'opera (...):

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera(...), contenente le informazioni utili ai fini della **prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori**, **tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica** (...).

## **Art. 158. Sanzioni per i coordinatori**

**2.** *Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori é punito:*

*a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;*

**...in particolare...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

## **Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) **verifica**, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, **delle disposizioni loro pertinenti** (...);

e) **segnala** al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze alle disposizioni** degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto **e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.** (...)

f) **sospende**, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, **le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

## **Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e **b)** fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

**...RIBADENDO QUINDI...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

## **Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione**

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

b) **predispone un fascicolo** adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, **contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica(...)**

## **Art. 158. Sanzioni per i coordinatori**

**2.** *Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori é punito:*

***b)** con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per **la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).***

**...in particolare...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

## **Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori**

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

d) **verifica l'attuazione di quanto previsto** negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza **finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;**

## Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g) ; *si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato 11* ; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più elementi di cui all'allegato XV.

**...in particolare...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

**Allegato XI**

**ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1.**

**1. LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL'OPERA.**

(...)

**10. LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI.**

## **Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti**

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti :

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro **per la violazione degli articoli** 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, **136, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6**, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154 ;


**...RIBADENDO ANCORA...per quanto concerne il Pi.M.U.S.:**

### **Art. 136. Montaggio e smontaggio**

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), **in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.** Tale piano **può** assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata **integrato da istruzioni e progetti particolareggiati** per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

6. Il datore di lavoro **assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati** sotto la diretta sorveglianza di un preposto, **a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S.,** ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e **mirata alle operazioni previste.**

**GENOA STYLE**



GEOM. GABRIELE GIURINTANO



## Riassunto Sanzionatorio

...In caso di incidente verificatosi durante le fasi di Montaggio, Smontaggio o Trasformazione di un ponteggio, le pene inflitte da un giudice potrebbero variare...  
 ... tutti gli articoli qui citati però verranno certamente applicati, qualora il Pi.M.U.S non sia stato realizzato in maniera adeguatamente esaustiva rispetto **al SOLO punto 8 dell'Allegato XXII** e l'incidente risulti Mortale o causa di lesioni Gravi e/o Permanenti.

Questo specchietto serve esclusivamente a render più chiaro, qualora avvenga un incidente Mortale o causa di lesioni Gravi e/o Permanenti, cosa succede e a chi,  
 indipendentemente da altre mancanze o sviluppi che ne possano maggiorare le pene...  
 ... questi sono i provvedimenti e tutte le figure giuridiche a cui verranno inflitti.

| <i>Persona fisica</i>                    | <i>Articolo</i> | <i>Ammenda minima</i> | <i>Ammenda Massima</i> | <i>Penale Minimo</i> | <i>Penale Massimo</i>        |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Committente</b>                       | Art. 157        | 1.250                 | <b>5.000</b>           | 2 Mesi               | <b>4 Mesi</b>                |
| <b>Responsabile dei Lavori</b>           | Art. 157        | 1.250                 | <b>5.000</b>           | 2 Mesi               | <b>4 Mesi</b>                |
| <b>Coordinatore per la Progettazione</b> | Art. 158        | 3.000                 | <b>12.000</b>          | 3 Mesi               | <b>6 Mesi</b>                |
| <b>Coordinatore per l'Esecuzione</b>     | Art. 158        | 7.250                 | <b>25.000</b>          | 8 Mesi di Detenzione | <b>16 Mesi di Detenzione</b> |
| <b>Datore di Lavoro</b>                  | Art. 159        | 7.500                 | <b>23.200</b>          | 9 Mesi di Detenzione | <b>18 Mesi di Detenzione</b> |
| <b>Dirigenti</b>                         | Art. 159        | 7.500                 | <b>23.200</b>          | 9 Mesi di Detenzione | <b>18 Mesi di Detenzione</b> |
| <b>Preposti</b>                          | Art. 159        | 1.000                 | <b>4.800</b>           | 2 Mesi di Detenzione | <b>4 Mesi di Detenzione</b>  |

P.S.: Vogliamo inoltre ricordare, in seguito alla recente sentenza della Cassazione sul caso Thyssen Krupp, che l'indirizzo giuridico ha ottenuto un importante cambio di rotta, passando in giudicato la sentenza con una condanna per "Omicidio Volontario" e non più come "Omicidio Colposo".

*“Ma ricordiamo come abbiamo iniziato ...”*

### Il Codice Penale :

*I comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori sono considerati così gravi da meritare il massimo delle sanzioni*





| Allegato I del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008,   | D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008,   |
|--|---|
| <p><b>Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale</b></p> <p><i>Violazioni che espongono a rischi di carattere generale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;</li> <li>• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;</li> <li>• Mancata formazione ed addestramento;</li> <li>• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;</li> <li>• Mancata elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);</li> <li>• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);</li> <li>• Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;</li> <li>• Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione;</li> </ul> <p><b>Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;</li> <li>• Mancanza di protezioni verso il vuoto;</li> </ul> <p><i>Violazioni che espongono al rischio di seppellimento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.</li> </ul> <p><b>Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavori in prossimità di linee elettriche;</li> <li>• Presenza di conduttori nudi in tensione;</li> <li>• Mancanza di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).</li> </ul> <p><i>Violazioni che espongono al rischio di amianto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.</li> </ul> | <p><b>Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</b></p> <p>Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, <b>possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.</b></p> <p><b>L'adozione del provvedimento di sospensione é comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.</b></p> <p>Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato</p> <p>Avverso i provvedimenti di sospensione é ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.</p> <p><b>Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo é punito con l'arresto fino a sei mesi.</b></p> <p><b>Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I.</b></p> <p><b>PS:</b></p> <p><b>Sono indicate con l'evidenziazione quelle particolarmente frequenti nei cantieri edili !!</b></p> |